

**TRIBUNALE FALLIMENTARE**

**DI TREVISO**

**ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012**

Premesso che

Il Sig. **CREPALDI Nicola** nato a [redacted] il [redacted]/[redacted]/[redacted] cod.fisc. [redacted], e residente in [redacted] ([redacted]) Via [redacted]

ha chiesto in data 16/06/2020 all'Organismo "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012 e, nello specifico, alla Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

Che il Sig. Crepaldi Nicola ha inteso farsi rappresentare dall'Avv. [redacted], del Foro di [redacted] (C.F. [redacted]), giusta procura in calce e allegata al presente atto, presso il cui Studio elegge domicilio in [redacted], [redacted] (Tel. [redacted] – Fax [redacted] – Pec [redacted])

L'OCC "Equità e Giustizia" nominava, quale Gestore della Crisi, il Dott. Riccardo PUCHER PRENCIS con studio in Treviso, Via Callalta n. 31/E (Tel. 0422 582999 - Pec riccardo.pucherprencis@pec.commercialisti.it), che in data 8 Luglio 2020 ha accettato l'incarico

Il ricorrente, nella predisposizione della presente domanda, ha inteso farsi assistere da un Professionista di fiducia nella persona del **Dott.** [REDACTED], iscritto al n. [REDACTED] dell'ODCEC di [REDACTED], con Studio in [REDACTED], Via [REDACTED] (Tel/Fax [REDACTED] - Mail-[REDACTED] - Pec-[REDACTED])

- Il Sig. **CREPALDI NICOLA** ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012:
  - 1) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L. 3/2012;
  - 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
  - 3) risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite,

#### **CONSIDERATO CHE**

accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici (lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali), ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui all'art.14-ter della Legge 3/2012, nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta, come si evidenzia esplicitamente nelle altre due procedure, in

particolare nell'accordo di cui l'Art.7 comma 1) con specifico riferimento al soddisfacimento dell'IVA, delle ritenute operate e non versate e dei Tributi propri dell' Unione Europea.

A sostegno di quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia, e l'Art. 14-quinques comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, l'art. 14-*quinques* della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato esclusivamente alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata, altresì, ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nel fallimento privo di attivo ex art. 102 L. Fall. l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.

Tali considerazioni derivano dalla consapevolezza che non vi sarà alcun *vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

## ESPONE

### 1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE

Dichiara il Sig. CREPALDI Nicola

*Crepaldi International S.r.L nasce nel 1998 dalla mia passione e iniziativa dopo alcuni anni di esperienza acquisita all'interno di una struttura alberghiera e di un tour operator. L'obiettivo è stato da subito quello di sviluppare un progetto di organizzazione di viaggi di gruppo (Associazioni culturali, Circoli sportivi e del dopolavoro – CRAL, Associazioni sportive, Parrocchie, agenzie di viaggio italiane e straniere) con destinazione Italia-Estero.*

*Nell'ambito del turismo sociale, poi, Crepaldi International S.r.L ha sviluppato dal 2002, una conoscenza del mondo delle Associazioni d'Arma grazie alla gestione di tanti Raduni Nazionali con grandi contingenti di persone e garantendo a tutti, sempre, buoni servizi di accoglienza e ristorazione nelle città e nei territori luogo delle varie adunate.*

*Dal 2006 al 2011 ha creato, nell'intero territorio nazionale, un circuito di oltre 300 agenzie di viaggi affiliate chiamato "Crepaldi Tour – Info Point".*

*L'Info Point era il luogo che permetteva al Presidente dell'Associazione di Milano, Roma, Torino, etc., di avere da subito un contatto personale e diretto con la Crepaldi International tramite un intermediario "partner" che facilitava la prenotazione. L'agenzia di viaggi partner dotata di elementi di comunicazione "Crepaldi" di immediata e alta visibilità quali vetrofanie, welcome totem, espositori da banco*

*arricchivano il valore dell'offerta e stimolavano il potenziale cliente all'acquisto. Il periodo dell'affiliazione durava tra i 24 e i 36 mesi e il costo complessivo variava dai 276 € ai 4.284 € + iva.*

*Nel 2011 nasce il progetto Nostra Italia.*

*Insieme al Prof. [REDACTED] [REDACTED], scrittore, giornalista e geografo, molto conosciuto nell'ambito dell'esplorazione e per le sue apparizioni in televisione in "[REDACTED]", abbiamo progettato "L'Italia dei 90 territori" di interesse, da Nord a Sud, e riscritto oltre 600 nuovi pacchetti turistici.*

*Sempre nel 2011 nasce la rete "CIT Partners" un circuito di strutture ricettive, ristoranti, agriturismi e aziende del "Made in Italy", legate alla produzione, all'artigianato, all'enogastronomia, in grado di coinvolgere e appassionare il cliente, gruppo o individuale, e garantirgli un'esperienza di viaggio indimenticabile.*

*I fornitori "CIT Partners" vengono inseriti direttamente nei pacchetti turistici Crepaldi e proposti quotidianamente ai mercati turistici di riferimento*

*Nell'ottobre del 2015 affidiamo a C[REDACTED] M[REDACTED], ex direttore commerciale di B[REDACTED] T[REDACTED] e V[REDACTED], il compito di sviluppare il progetto "Nostra Italia Gift". Quando nell'aprile del 2015 iniziai a confrontarmi con il M[REDACTED] sugli obiettivi della Crepaldi Tour, per esaltare le sue storiche esperienze, mi disse che avrebbe necessitato di soli 3 mesi per avviare l'intero progetto dei "Nostra Italia Gift" in quanto avrebbe semplicemente replicato il format dei "B[REDACTED] G[REDACTED]" che aveva lui stesso ideato e realizzato. Anche per questo motivo chiese di assumere in azienda il ruolo, a suo dire, prestigioso di "Direttore Generale" e "Direttore Tecnico". Lungaggini e tante perdite di tempo, però, da me evidenziate animatamente e con qualche alterco, fecero sì, purtroppo, che il progetto dei "Nostra Italia Gift" si concretizzò solo nel Natale del 2016, ben 15 mesi dopo la venuta del M[REDACTED].*

*Durante la sua gestione volle, inoltre, imporre delle sue figure (consulente, contabili e alcuni operativi), con l'obiettivo, disse, di far crescere l'azienda, ma che di fatto produssero, con responsabilità diverse, attività sterili, poco produttive e che alla fine generarono perdite di denaro per la Crepaldi.*

*Messo di fronte a quelli che erano i suoi obiettivi commerciali dichiarati e non raggiunti, e quindi alle sue responsabilità, a luglio 2017 interrompo la collaborazione con C[REDACTED] M[REDACTED].*

*La società in quel momento si avviava verso una crisi finanziaria conclamata ed irreversibile.*

*Nell'Aprile del 2019 al termine di alterne e dolorose vicissitudini dopo un tentativo di aderire ad un concordato preventivo, nell'Agosto del 2019 la Società Crepaldi International S.r.L viene dichiarata fallita.*

## **2) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Dichiara il Sig. CREPALDI Nicola

*Nel 2015, ci affidiamo ad un noto Commercialista di Chioggia il quale ci presenta il Banco San Marco con il quale iniziamo una collaborazione insieme poi terminata lo scorso anno.*

*Ci suggerisce di affidarci ad un esperto contabile da inserire in azienda, che assumiamo assieme ad altre due figure professionali suggerite dallo stesso, le quali dovevano gestire i flussi finanziari ed economici della società adeguandola allo sviluppo commerciale ma si rivela poco operativo e competente.*

*I costi aumentarono per la venuta di C===== M=====, con il ruolo di Direttore Generale e Direttore Tecnico, così da controllare anche i numeri e l'attività di gestione amministrativa, permettendomi di dedicarmi alla gestione e al consolidamento commerciale che ancora subiva gli effetti negativi della crisi del 2012.*

*Nel dicembre 2016, sempre nell'intento di risanare i conti che cominciavano a essere preoccupanti, ci affidammo anche ad un consulente esperto e già presidente dell'associazione artigiani della provincia di Venezia, in qualità di responsabile del reparto amministrativo.*

*La sua gestione, però, si rivelerà superficiale e inefficace.*

*Nel dicembre 2018 la difficoltà finanziaria della Società è conclamata, e tentiamo assieme ad un consulente esterno dichiaratosi specialista in procedure concorsuali di accedere ad un concordato preventivo mettendo a disposizione anche i beni personali dei soci amministratori, ma la società come detto viene dichiarata fallita*

### **3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI**

Il sottoscritto Crepaldi Nicola, si trova quindi attualmente nell'assoluta impossibilità di fare fronte agli impegni assunti sia direttamente sia come fideiussore della Crepaldi International SrL, e mette a disposizione dei creditori il proprio intero patrimonio personale.

*Da questa sintetica cronistoria emerge come il Sig. Crepaldi Nicola, sia stato posto in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni incolpevoli ed assolutamente estranee alla propria volontà, del tutto imprevedibili, quindi vittima e non artefice del proprio dissesto economico.*

Il Sig. Crepaldi Nicola nell'intento di ricostruirsi una vita professionale e per mantenere se stesso, nell'intento di reinserirsi nel contesto produttivo e sociale costituiva la società International Trade Company S.r.L, al fine di potere ricominciare la propria attività, in un settore che ben conosceva, e che lo aveva visto operare, prima delle sventurate vicissitudini, con impegno e risultati.

Purtroppo, tale tentativo imprenditoriale si è da subito dimostrato di difficile realizzazione, e quindi nel marzo del 2020 accettava che il Sig. M==== G==, un operatore del settore, assumesse la carica di Amministratore della International Trade Company S.r.L al fine di valutare la convenienza all'acquisto della stessa, e di garantire al Crepaldi un contratto di collaborazione.

Nel luglio del 2020 il Sig. G== acquistava le quote della neo costituita società, divenendone socio unico, e conferendo un contratto di collaborazione professionale al Crepaldi Nicola, oggi sua unica opportunità di reddito e lavoro, seppur fortemente colpita nelle attese economiche dalla situazione attuale che ha letteralmente cancellato le attività connesse al turismo e all'organizzazione di fiere ed eventi.

**(All. n.1 – Cessione quota e Nota Agenzia Entrate)**

#### **4) SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Non ci sono stati atti dispositivi da parte del Sig. Crepaldi Nicola negli ultimi 5 anni se non quelli sopra dichiarati e conseguenti al Fallimento della Crepaldi International S.r.L di cui era socio e Amministratore



la vendita dell'auto usata di proprietà gravata da fermo amministrativo di scarso valore, ed il cui ricavato è stato utilizzato per le esigenze di vita quotidiana, in assenza di redditi

**(All. n. 2- Nota PRA)**

Attualmente il Sig. Crepaldi Nicola opera come consulente della International Trade Company S.r.L. Con i proventi di questo rapporto di collaborazione mantiene sé stesso non senza difficoltà economiche.

- Decreto Ingiuntivo Banca Valsabina
- Decreto Ingiuntivo Banca della Marca.

Tali decreti ingiuntivi sono conseguenza delle fidejussioni prestate dal Sig. Crepaldi Nicola alla Società Fallita Crepaldi International S.r.L

## **5) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE PRELAZIONI**

### **A - PREDEDUZIONE**

**Euro 13.861,02**

OCC/Equità e Giustizia ( 13.576,28 di cui acconto versato 2.715,26 )	Euro 10.861,02
Compenso Advisor Dott. Gilberto Battistini	Euro 3.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC e delle spese di pubblicazione ed eventuale trascrizione.

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L. 3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il Tribunale di Treviso operando sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

**(All. n. 3 – Preventivo Firmato)**

Trattasi del compenso dell'Advisor Dott.Gilberto Battistini che ha assistito il debitore nella precedente procedura

**B) DIRETTI**

**Euro 181.606,56**

Estratto di ruolo INPS Venezia	Euro 24.106,56
Mutuo Abitazione Mediolanum	Euro 120.000,00
Mutuo Chirografario Unicredit	Euro 30.000,00
Banca Valsabbina	Euro 5.000,00
Cointestato Unicredit (5.000,00)	Euro 2.500,00

**C) DI FIRMA**

**Euro 630.000,00**

Garanzia Mutuo Sig.ra Marinucci	Euro 30.000,00
Da Fideiussioni alla Fallita Crepaldi International s.r.l.  <i>Banca Della Marca</i>  <i>Unicredit</i>  <i>Carige</i>  <i>BNL</i>  Valsabbina	Euro 600.000,00

<b>TOTALE PASSIVITA' A + B + C</b>	<b>Euro 825.467,58</b>
------------------------------------	------------------------

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo e di verifica delle fideiussioni se ancora in essere e validamente escutibili.

In merito alle passività conseguenti alle fideiussioni prestate ed a quelle di natura fiscale verso l'agenzia delle entrate, si consideri che detti importi non consentono una precisa ed esauriente natura e tipologia dei tributi.

In sede di liquidazione, sarà onere dei titolari di garanzie personali e dell'ente esattore definire gli importi e la natura di ciascun tributo

Pertanto, la posizione debitoria accertata, e le passività pervenute causa la dinamicità della procedura che non permette una precisa cristallizzazione dei debiti se non fino al momento dell'apertura della Liquidazione saranno suscettibili di modifica e/o integrazione, ai sensi dell'Art. 14- Sexies L.3/2012

**6) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE Euro 152.600,00**

Immobile in cui risiede gravato da Mutuo	Euro 110.00,00
1/3 con M===== e S===== - Immobile sito in Mogliano Veneto (TV) Via della Pace 22 – Valore intero 120.000	Euro 40.000,00

I beni mobili presenti nell'abitazione sono di scarso valore economico e comunque messi a disposizione della procedura

Non possiede beni mobili registrati

Le attività finanziarie sono di nullo valore e comunque messe a disposizione della procedura

## 7) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il **Nucleo familiare** come da stato di famiglia è composto dal debitore CREPALDI Nicola, dalla convivente Sig.ra P===== E===== e dalla madre di lei Sig.ra P===== D=====.

### (all. n. 4 – Residenza e stato di famiglia)

Si consideri che l'indice di POVERTÀ ASSOLUTA così come determinato dalle tabelle ISTAT per un nucleo familiare di due persone residente al Nord è **di euro 1.299,52**

La spesa media mensile per nucleo familiare come da tabelle Istat è di **2.744,23 euro** (*dati del 2013 ultimi disponibili*)

### (all. n. 5- Tabelle Istat)

Una persona è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

### **Situazione reddituale del nucleo familiare**

Il Sig. Crepaldi Nicola nell'anno fiscale 2019, ha percepito redditi netti da imposte per circa 8.500 euro

### (All. n. 6 – Dichiarazione redditi 2020)

Nel 2020 ha operato come affittacamere con partita IVA, ed ha percepito nei primi due mesi del 2020 circa 2.865,00 euro per affitti, e successivamente, causa Covid, contributi per circa 3.400,00 euro

### (All. n. 7 – Iscrizione ufficio IVA)

La compagna convivente, Sig.ra P===== E=====, è lavoratrice dipendente, con un reddito annuale netto di euro 18.751,00 pari a euro 1.562,00 mensili

### (all. n. 8 – Cud. 2020 e busta paga Gennaio 2021)

La madre della convivente Sig.ra P===== D===, di anni 63, è disoccupata e si occupa delle esigenze domestiche

Nel considerare il “Dignitoso” tenore di vita, si sono considerate le effettive esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere,

Alimentari	Euro 604,00
Non alimentari	450,00
Utenze e spese condominiali	150,00
Affitto futuro conseguente al rilascio della casa	600,00
Ticket sanitari	200,00
Comunicazioni telefoniche	100,00
Trasporti	250,00
Assicurazioni	120,00
Imprevisti	150,00
<b>Totale spesa mensile nucleo familiare</b>	<b>2.624,00</b>

Redditi mensili Compagna Convivente Sig.ra P=====	Euro 1.562,00
E=====	

<b>Minimo Vitale indisponibile Debitore Crepaldi Nicola</b>	<b>Euro 1.062,00</b>
---	----------------------

Come si può facilmente osservare e verificare i redditi mensili attuali e previsti per il futuro della persona sono appena sufficienti a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il Debitore Sig. CREPALDI Nicola, come detto, attualmente esercita un’attività professionale e conseguentemente le prestazioni dallo stesso fatturate mensilmente sono variabili, in quanto

inerenti alle prestazioni effettivamente prestate nel periodo di riferimento e non sempre fatturate su base mensile, ma secondo i preventivi presentati e sottoscritti dai clienti ai sensi di legge.

Le fatture emesse rappresentano ricavi lordi, e conseguentemente per la determinazione del reddito netto disponibile, realizzato dal Sig. Crepaldi Nicola, si dovranno necessariamente, al termine dell'esercizio fiscale al 31 dicembre di ogni anno, dedurre dal totale delle fatture emesse per le prestazioni professionali, le spese di produzione del reddito, gli oneri contributivi obbligatori, ed ovviamente quanto dovuto al fisco per le imposte.

Al fine di rilevare correttamente l'importo indicato dal Giudice che il debitore potrà trattenere per sé, sarà necessario che il **Liquidatore nominato** verifichi su base annua l'andamento della posizione personale e quindi l'effettivo reddito netto conseguito dal Debitore, così come dallo stesso indicato nella dichiarazione dei redditi, determinando in quel momento, l'eventuale eccedenza che il Debitore dovrà versare alla procedura, al pari di altri beni e crediti sopravvenuti nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda ai sensi dell'Art. 14-decies (*beni e crediti sopravvenuti*) L. 3/2012.

## 8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti beni di proprietà del ricorrente, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 2

Immobile in cui risiede gravato da Mutuo Iscritto al catasto urbano .....	Euro 110.00,00
--	----------------

1/3 con M==== e S===== - Immobile sito in Mogliano Veneto (TV) Via della Pace 22 – Valore intero 120.000 iscritto al catasto urbano	Euro 40.000,00
---	----------------

<b>TOTALE ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI</b>	<b>EURO 150.000,00</b>
---	------------------------

Che la dismissione degli immobili di proprietà del Debitore Crepaldi Nicola avvenga in un orizzonte temporale che sia il più breve possibile nell'interesse dei creditori e comunque non inferiore ad anni 4 così come previsto all'Art.14–quinquies, comma 4, L. 3/2012.

#### **9) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO**

Con il ricavato della vendita degli Immobili alle condizioni sopra riportate si intendono soddisfare il

- 100% delle spese prededucibili
- Il residuo agli altri creditori così come sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal piano conformemente al programma di vendita.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che saranno dalle stesse ritenute più convenienti per il ceto creditorio.

Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli, iscritte e trascritte, dell'immobile.

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC.

I debiti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, ivi compresi eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal Giudice, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all'esecuzione del piano



## **10) CONSIDERAZIONI FINALI**

Il palinsesto legislativo della L. 3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

In ogni caso, tali dubbi interpretativi sono stati totalmente superati dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 art. 14 – decies comma 1 il quale delega all'azione del liquidatore tale verifica e nel caso a procedere per il recupero di eventuali beni distratti e/o segregati

## **11) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA**

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti (il cosiddetto “CRAM DOWN”) e permettergli, attraverso il “FRESH START”, l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione, a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14-terdecies (*Esdebitazione*).

È quindi in un successivo momento rispetto all'apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la "Second Live"

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé, persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione

## **12) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

*L'attendibilità dei dati e della completezza della domanda del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Dott. Riccardo PUCHER PRENCIS*

## **13) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE**

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art. 9 comma 3-ter L. n. 3/2012.

**(All.n.9 – Relazione Gestore della Crisi )**

## **14) CONCLUSIONI**

In base a quanto sopra descritto il Sig. CREPALDI Nicola, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art. 14-undecies L. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. G===== B===== ha fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

**Il Sig. Crepaldi Nicola formula altresì istanza a questo Tribunale, affinché gli sia concesso di continuare ad abitare presso l'immobile di residenza, messo a disposizione della procedura, fino al momento in cui lo stesso venga assegnato, impegnandosi sin da ora a rilasciarlo a semplice richiesta del Liquidatore nominato**

Alla luce di quanto esposto, Il Sig. CREPALDI Nicola

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012

- di nominare, ai sensi dell'Art. 14-quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare del Sig. CREPALDI Nicola nell'importo di **euro 1.062,00 mensili** pari a **euro 12.744,00 annui** (*al netto delle spese di produzione del reddito e della tassazione conseguente*) o nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 14-undecies e 14-terdecies della L. 3/2012.
- di ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Si allegano

- 1- Cessione Quota – Nota Agenzia Entrate
- 2- Nota Pra
- 3- Preventivo Firmato
- 4- Certificato residenza e Stato di Famiglia
- 5- Tabelle Istat
- 6- Dichiarazione Redditi 2020
- 7- Iscrizione Ufficio Iva
- 8- Cud 2020 P===== E===== e busta paga 1/2021
- 9- Relazione Gestore della Crisi

Treviso

Il Debitore

Sig. Crepaldi Nicola

L'Advisor

Dott. G===== B=====